

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

## AGFM - Tax Alert n. 5

---

del 2 luglio 2019

### FATTURAZIONE ELETTRONICA - DATA OPERAZIONE E DATA DOCUMENTO

Gentili Clienti,

prendiamo spunto dalla Circolare n. 14/E emanata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 17 giugno, per riepilogare alcuni dei casi che più di frequente si riscontrano nella pratica in tema di data fattura e il relativo trattamento ritenuto corretto dagli Uffici fiscali.

Abbiamo scelto per questo la forma tabellare (vedi documento in allegato) e, partendo dalla data di effettuazione dell'operazione, abbiamo associato ad essa i seguenti termini fondamentali:

- **data fattura**, ossia la data da riportare in fattura,
- **data emissione**, ossia la data assegnata alla fattura dallo SDI nel momento dell'invio, da intendersi nella tabella come il termine entro il quale procedere all'invio al *Sistema di Interscambio*,
- **data ricezione**, ossia la data in cui lo SDI elabora la fattura e questa può, dunque, considerarsi emessa,
- **data di consegna**, ossia la data in cui lo SDI consegna la fattura e questa può, dunque, considerarsi ricevuta,
- **data registrazione fornitore**, ossia il termine entro il quale il cedente/prestatore deve registrare la fattura,
- **data registrazione cliente**, ossia il termine a decorrere dal quale il cessionario/committente può registrare la fattura,
- **data competenza**, vale a dire il mese o trimestre in cui la fattura deve (per il fornitore) ovvero può (per il cliente) essere considerata nella liquidazione dell'imposta.

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

#### PARMA

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

#### MILANO

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

Inoltre, ricordiamo che abbiamo usato i termini “cliente” e “fornitore” nella seguente accezione:

- **cliente**, colui che riceve la fattura (definito anche cessionario/committente),
- **fornitore**, colui che emette la fattura (definito anche cedente/prestatore).

In allegato alla presente comunicazione, quindi, troverete due distinte tabelle (una per il caso in cui si riveste il ruolo di “cliente” e una per il caso in cui si riveste il ruolo di “fornitore”), in cui abbiamo riportato degli esempi che ci auguriamo possano costituire una guida pratica utile per risolvere dubbi che potreste incontrare nella prassi di tutti i giorni.

Cogliamo, poi, l’occasione per ricordare che, il 30 giugno scorso, è terminato il periodo di moratoria durante il quale, nel caso di fatturazione immediata, è stato possibile emettere fattura entro la liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata (16 del mese successivo, per i contribuenti mensili ovvero 16 del secondo mese successivo del trimestre di riferimento, per i contribuenti trimestrali), anziché entro il giorno di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni.

Dal 1° luglio, per evitare penalità da tardiva emissione, devono essere rispettati i nuovi termini ordinari e, cioè, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione.

Tutto confermato, invece, per la fatturazione differita, per la quale il termine resta il consueto limite del 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

\* \* \*

Quanto sopra, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento doveste ritenere necessario od opportuno e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM Tax**